

# ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.	2221
del	21 DIC. 2016

**OGGETTO: Sentenze del Tribunale di Bari – sez. stralcio Articolazione di Altamura, n. 3772/16 resa nel giudizio R.G. 92000405/04 ASL BA c/ Comune di Altamura e n. 3775/16 resa nel giudizio R.G. n. 92000411/04 ASL BA c/ Comune di Gravina. Proposizione di appello e nomina di avvocati esterni.**

### IL DIRETTORE GENERALE

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Dirigente avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.


#### PREMESSO CHE

- la ex Ausl Ba/3 ha promosso nei confronti del Comune di Altamura e del Comune di Gravina i giudizi in oggetto, rispettivamente R.G. n. 92000405/04 e n. 92000411/04 innanzi al Tribunale di Bari – sez. stralcio Articolazione di Altamura, con richiesta in entrambi al Giudice adito di accertamento del diritto dell'Azienda a vedersi rifiusi da detti Comuni, anche a titolo di indebito arricchimento, tutti gli oneri sostenuti per l'espletamento nel territorio dei medesimi del servizio trasporto disabili, da e per i centri riabilitativi ;


-che con rispettive sentenze n. 3772/16 e n. 3775/16 il Tribunale adito ha rigettato le domanda proposte e condannato l'Azienda soccombente al pagamento in parte delle spese processuali ;

DATO ATTO che la Direzione Strategica ha stabilito di proporre appello avverso le sentenze emesse nei giudizi in oggetto e di affidare l'incarico difensivo a professionisti esterni, nelle persone degli avv.ti Vito Antonio Pappalepore e Giovanni D'Innella del Foro di Bari, in qualità di collegio unico difensivo:

Il Funzionario istruttore dott. Dario Cacudi



Il Responsabile del procedimento dott. Dario Cacudi



Il Direttore della S.C. avv. Edvige Trotta



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

### DELIBERA

Assunto quanto in premessa:

- di proporre appello avverso le sentenze emesse nei giudizi in oggetto;
- di affidare la rappresentanza e difesa dell'ASL BA, quale collegio unico difensivo, agli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, C.F. PPPVTI62S04A662Y, con studio in Bari, via Pizzoli n. 8 e Giovanni D'Innella, C.F. DNNGNN50T01I907W, con studio in Bari, via Putignani n. 118 conferendo loro procura speciale;
- di stabilire che gli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Giovanni D'Innella, con la sottoscrizione della Convenzione, che si allega quale parte integrante del presente atto, accettano l'incarico nei termini e con le modalità ivi fissati;
- di liquidare a ciascun predetto difensore, a titolo di acconto sulle competenze professionali a loro dovute, la somma di € 3.500,00 oltre CPA al 4% pari ad € 140,00 ed IVA al 22% per € 800,80, per la complessiva somma di € 4.440,00, al lordo delle ritenute di legge, e, conseguentemente, di pagare a ciascun detto legale la somma di € 3.740,00, al netto della ritenuta d'acconto di € 700,00;
- di disporre che il pagamento sopra indicato dovrà avvenire con accredito sui conti correnti dai predetti professionisti appositamente dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in merito;
- di liquidare ed attribuire all'avv. Vito Aurelio Pappalepore, a titolo di fondo spese borsuali per entrambi i suddetti giudizi, la complessiva somma di € 4.404,00;
- di dare mandato all'Area Gestione Risorse Finanziarie di procedere al pagamento dei predetti acconti previa acquisizione delle fatture per le relative somme, ai sensi della vigente normativa sull'obbligo della fatturazione elettronica, con le modalità indicate nel sito istituzionale di questa Azienda [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it) avendo cura di individuare l'esatto Codice dell'Ufficio Liquidatore;
- di contabilizzare il predetto costo al conto economico aziendale n. 733.105.00025 "Onorari e spese legali per resistenza in giudizio" del Bilancio dell'Esercizio finanziario dell'anno 2016;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia dei mandati di pagamento esitati, esecutivi della presente deliberazione;
- di disporre che la restante spesa riveniente dal presente conferimento di incarico, pari a € 22.009,42, comunque con oneri accessori calcolati all'attualità, troverà capienza nel "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" conto n. 230.120.00105, rideterminato annualmente sulla base dell'analisi dei rischi.

Tutta la documentazione richiamata nel presente provvedimento è acquisita agli atti della SBL.

## CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE TRA

La **ASL BA**, in persona del Direttore Generale della ASL BA, dott. Vito Montanaro, con sede in Bari al Lungomare Starita n. 6, c.f. e p.iva. 06534340721,

### **ED I PROFESSIONISTI**

**avv. Vito Aurelio Pappalepore**, nato a Bari il 04.11.1962, C.F. PPPVTI62S04A662Y, con studio in Bari, via Pizzoli n. 8, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

**avv. Giovanni D'Innella**, nato a Spinazzola (BA) il 01.12.1950, C.F.DNNGNN50T01I907W, con studio in Bari, via Putignani n. 118, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bari.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue con i suddetti professionisti, in qualità di collegio unico difensivo:

### **ART. 1. OGGETTO DELL'INCARICO**

La parte committente affida ai professionisti, che accettano in qualità di collegio unico difensivo, l'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nei giudizi di appello da promuoversi dalla ASL BA nei confronti del Comune di Altamura innanzi alla Corte di Appello di Bari per la riforma della sentenza n. 3772/16 resa dal Tribunale di Bari – sez. stralcio Articolazione di Altamura nel giudizio R.G. 92000405/04, nonché nei confronti del Comune di Gravina innanzi alla Corte di Appello di Bari per la riforma della sentenza n. 3775/16 resa dal Tribunale di Bari – sez. stralcio Articolazione di Altamura nel giudizio R.G. 92000411/04 , entrambe di rigetto della richiesta di accertamento del diritto della ASL BA ex USL Ba/3 a vedersi rifusi da detti Comuni, anche a titolo di indebito arricchimento, tutti gli oneri sostenuti per l'espletamento nel territorio dei medesimi del servizio trasporto disabili, da e per i centri riabilitativi nel periodo 1998-2002 .

Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

I professionisti, con l'accettazione dell'incarico, prestano consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003.

I professionisti, esperti della materia, sono tenuti all'osservanza di tutte le leggi e le normative per il conseguimento dell'incarico ed assumono l'obbligazione di difesa in giudizio, nei predetti procedimenti.

### **ART. 2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO.**

La ASL BA committente sarà tenuta ad effettuare in favore dei professionisti, in qualità di collegio unico difensivo, il pagamento della complessiva somma di € 21.171,00 (ventunomilacentosettantuno/00), oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA, così preventivamente determinata tra le parti, per la totalità del giudizio.

La somma di cui al precedente capoverso viene stabilita come segue :

1) per il giudizio R.G. 92000411/04, atteso il valore della controversia pari ad € 499.668,09 , con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, applicando il valore minimo di liquidazione dello scaglione di valore ricompreso fra € 260.000,01 a € 520.000,00, previsto per i procedimenti davanti alla Corte di Appello per ciascuna delle seguenti fasi del giudizio:

- 1) fase di studio (€ 2.090,00);
- 2) fase introduttiva (€ 1.215,00);
- 3) fase istruttoria (€ 2.800,00);
- 4) fase decisoria (€ 3.475,00);

2) per il giudizio R.G. 92000405/04, atteso il valore della controversia pari ad € 1.041.640,98 , con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/14, applicando il valore minimo di liquidazione dello scaglione di valore ricompreso fra € 260.000,01 a € 520.000,00 previsto per i procedimenti davanti alla Corte di Appello, con un incremento percentuale di cui all'art. 6 D.M. n. 55/14, nella misura del 10% del parametro numerico convenuto tra le parti, sino al raggiungimento del "valore delle controversie da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00" , per ciascuna delle seguenti fasi del giudizio:

- 1) fase di studio (€ 2.528,90);
- 2) fase introduttiva (€ 1.470,15);
- 3) fase istruttoria (€ 3.388,00);
- 4) fase decisionale (€ 4.204,75);

Il compenso come sopra pattuito viene ritenuto, da entrambe le parti, congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se riconoscibili ed adeguatamente documentate, al completamento della prestazione professionale, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfettarie.

### **ART. 3 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO**

La committente si obbliga al versamento di un acconto sul compenso, determinato per il giudizio R.G. 92000411/04 nella misura di € 3.000,00, oltre accessori come per legge, e per il giudizio R.G. 92000405/04 determinato nella misura di € 4.000,00 , per un importo complessivo in acconto di €

7.000,00 da corrispondersi in quota parte di metà per ciascun professionista incaricato.

Il pagamento della somma sopra indicata avverrà previa emissione di fattura.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.

La ASL BA costituisce, altresì, un fondo spese borsuali, preventivamente determinato, pari alla somma complessiva di € 4.404,00 , di cui € 1.848,00 per il giudizio R.G. 9000405/04 ed € 2.556,00 per il giudizio R.G. 92000411/04.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa, previa presentazione di fattura, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva, in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività svolta dai professionisti, anche alla luce di vicende processuali che potrebbero incidere sulla riconoscibilità "in toto" delle fasi stesse come innanzi indicate. Da tale importo verrà detratto l'acconto versato.

Qualora intervenga un provvedimento di riunione in corso di causa, la determinazione del compenso per le fasi e relative attività successive all'intervenuta riunione sarà effettuata ai sensi dell'art. 4 , n.2 del D.M. n. 55/14.

Nell'ipotesi in cui il giudizio si concluda con una conciliazione giudiziale o con una transazione della controversia, il compenso finale verrà così contabilizzato: al compenso innanzi determinato sarà applicato quanto disposto dall'art. 4 sub 6 D.M. n. 55/14 e , pertanto, sul compenso dovuto per le fasi effettivamente espletate al momento dell'intervenuta conciliazione o transazione sarà applicato l'aumento al massimo di  $\frac{1}{4}$  calcolato sul compenso che sarebbe stato liquidato per la fase decisoria, invece non espletata.

Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ. i professionisti riconoscono che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico ed al decoro della professione e dichiarano di essere integralmente soddisfatti.

In caso di recesso da parte della committente, rimane l'obbligo di corrispondere ai professionisti il compenso dovuto per l'attività già svolta, conformemente a quanto previsto dal D.M. n. 55/14.

Il predetto compenso verrà, comunque, determinato per ciascuna delle fasi del giudizio, effettivamente concluse, con le modalità di cui al precedente art.2.

L'eventuale attività di recupero delle spese di lite riconosciute all'Azienda nel contenzioso oggetto di incarico sarà concordata fra le parti ed, in ogni caso, non comporterà ulteriori esborsi a carico della committente.

Qualora le somme recuperate siano introitate direttamente dai professionisti, le stesse verranno detratte dal compenso pattuito al precedente art.2.

#### **ART. 4. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO**

I professionisti sono tenuti all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale.

I professionisti devono far pervenire alla ASL BA la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente la Struttura Legale della ASL BA, a mezzo fax e/ o posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

#### **ART. 5. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

I professionisti si obbligano:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con la ASL BA o nei quali l'Azienda sanitaria sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente alla SBL della ASL BA l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato, prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a non azionare procedure monitorie in danno della ASL BA prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

I professionisti si obbligano a comunicare gli estremi della propria assicurazione da R.C. professionale e si impegnano a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni di incompatibilità, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere la predetta convenzione ai sensi degli art. 1453 c.c. e ss. e revocare il mandato conferito.

#### **ART. 6 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

I professionisti incaricati ai sensi degli artt. 46 - 47 del Dpr 445/2000 dichiarano:

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater c.p.;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con la ASL BA o nei quali comunque la ASL BA sia interessata.

## ART. 7 NORME DI RINVIO


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

LCS


Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Vito Montanaro



avv. Vito Aurelio Pappalepore




avv. Giovanni D'Innella



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. i Professionisti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 2. Determinazione del compenso, 3. Termini di corresponsione del compenso e 5. Obblighi del Professionista.

LCS


Il Direttore Generale  
ASL BA  
dott. Vito Montanaro



avv. Vito Aurelio Pappalepore



avv. Giovanni D'Innella



Parere del Direttore Amministrativo  
Gianluca Capochiani

Parere del Direttore Sanitario  
Silvana Fornelli

Il Segretario  
Giuseppe Colella

Il Direttore Generale  
Vito Montanari

**Area Gestione Risorse Finanziarie  
Esercizio 2016**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Conto economico n. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

.....  
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

Il Dirigente dell'Arca

.....

.....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**

Pubblicazione n. 148.....

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL  
BA in data 23 DIC. 2015.....

Bari: 23 DIC. 2015.....

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Ma. Rane.....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. .... del  
..... è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli  
adempimenti di competenza.